

"REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A
TEMPO DETERMINATO"

Art.1

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 19 e 27 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento di incarichi a tempo determinato di funzioni dirigenziali presso l'Università degli Studi di Messina.
2. Gli incarichi, di cui al comma precedente, sono affidati per la direzione degli uffici che comportano l'esercizio di responsabilità dirigenziali. I suddetti Uffici sono individuati dal Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art.36 dello Statuto di Ateneo.
3. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione all'Albo dell'Ateneo e viene inserito nel relativo sito Internet.

Art. 2

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali, per la direzione di strutture individuate, quali uffici di livello dirigenziale, possono essere conferiti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a persone di particolare e comprovata competenza e qualificazione professionale, esterne all'Amministrazione nel limite del 40%, con arrotondamento all'unità superiore dei posti di dirigente in organico presso l'Università di Messina.
2. Il conferimento degli incarichi comporta la direzione, il coordinamento e l'integrazione delle attività di diversi uffici, la visione globale della struttura organizzativa e dei processi operativi, la realizzazione di una gestione per obiettivi e la programmazione dell'attività con relativo controllo dei risultati, la capacità di far fronte ad eventuali e temporanei incarichi aggiuntivi di lavoro,

la capacità di guidare e valutare i collaboratori promuovendo azioni specifiche per migliorare i servizi, per accrescere la professionalità e la competenza del personale, per favorire una responsabile partecipazione di tutto il personale assegnato alla struttura cui si riferisce l'incarico.

3. Gli incarichi sono attribuiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed Enti pubblici o privati, ovvero Aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso Amministrazioni Statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della Ricerca, della Docenza Universitaria, delle Magistrature e dei ruoli degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

Art.3

1. Tutti gli incarichi attribuiti, con le eccezioni di cui alle norme finali e transitorie del presente stralcio di Regolamento, hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, e possono essere rinnovati, fatta salva la valutazione di cui al successivo art.8 del presente Regolamento.
2. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o di grave inosservanza delle direttive, l'Amministrazione può revocare l'incarico nel rispetto delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti.

Art. 4

1. I requisiti dirigenziali, da valutare nell'individuazione dei soggetti a cui attribuire gli incarichi di funzioni dirigenziali, variamente combinati a seconda dei ruoli e delle esigenze specifiche, riguardano le attitudini, la capacità organizzativa e le competenze tecnico-professionali.

Le attitudini consistono in alcune qualità individuali ad elevato impatto manageriale, quali:

- a) imprenditorialità (autonomia, propositività, capacità progettuali);
- b) apertura al cambiamento (flessibilità, dinamismo);
- c) capacità relazionali (attitudine al lavoro di gruppo, empatia, sviluppo dei collaboratori);
- d) managerialità (approccio *problem solving*, gestione delle crisi e degli imprevisti, organizzazione del tempo proprio e dei collaboratori).

Le capacità organizzative fanno riferimento ad alcuni principi che fungono da guida ed orientamento dei comportamenti organizzativi, ritenuti essenziali dalla Direzione dell'Ateneo, quali:

- a) tensione al risultato;
- b) centralità del servizio (interno od esterno);
- c) innovazione;
- d) economicità.

Le competenze tecnico-professionali riguardano, infine, i più tradizionali ambiti, quali:

- a) conoscenze, competenze ed abilità tecniche necessarie all'attività richieste;
- b) condizioni di funzionamento operativo della Pubblica Amministrazione.

Art. 5

1. In via prioritaria, il Direttore Amministrativo, d'intesa con il Rettore, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, assegna gli incarichi dirigenziali al

personale di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Messina, previa verifica dell'esistenza dei requisiti.

2. Gli incarichi a persone esterne all'Amministrazione Universitaria potranno essere assegnati dal Direttore Amministrativo, d'intesa con il Rettore, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a candidati, in possesso dei requisiti, da selezionare tramite avviso pubblico. L'avviso è affisso all'Albo dell'Università degli Studi di Messina, inserito nel sito Internet della stessa, nonché pubblicato su uno o più quotidiani. La verifica dei requisiti e di quanto previsto dall'art.4 avviene mediante un'apposita Commissione, nominata dal Direttore Amministrativo, d'intesa con il Rettore, la quale proporrà, al termine della selezione, uno o più candidati per la scelta.

Art. 6

1. I parametri da valutare per l'individuazione dei soggetti ai quali attribuire gli incarichi di funzioni dirigenziali, riguardano le seguenti competenze che possono essere tra loro diversamente combinate in relazione ai singoli incarichi da conferire:
 - a) capacità di direzione di strutture complesse e di assunzione di responsabilità formali e sostanziali;
 - b) capacità di conseguire gli obiettivi assegnati e orientamento al risultato;
 - c) conoscenza delle norme di funzionamento del settore pubblico e capacità di rispettare e far rispettare regole e vincoli dell'amministrazione;
 - d) capacità di innovazione e di gestione attraverso gli strumenti della programmazione e del controllo;
 - e) capacità di gestire i collaboratori, attraverso la guida, la motivazione, la valutazione;

- f) visione generale dell'organizzazione per farsi carico degli obiettivi generali e favorire l'integrazione tra diversi uffici e servizi;
- g) capacità di far fronte ad incarichi aggiuntivi rispetto a quelli di pertinenza di uffici precedentemente diretti.

Art. 7

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico di Dirigente a tempo determinato, il Direttore Amministrativo definisce:
 - a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) la durata dell'incarico;
 - c) gli obiettivi da conseguire, l'attività e relativa responsabilità.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali vengono formalizzati dal Direttore Amministrativo con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato che dovrà contenere, oltre al trattamento economico definito nel rispetto dei principi dell'art.24 del citato d.lgs. n.165/2001, l'ammontare dell'indennità di posizione e di quella di risultato, nonché gli elementi di cui al comma precedente.
3. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti senza qualifica dirigenziale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
4. Sono fatti salvi i casi di revoca previsti dall'art.21 del d.lgs. n.165/2001. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
5. Gli incarichi hanno durata non superiore a tre anni e possono essere rinnovabili in rapporto alle esigenze dell'Amministrazione Universitaria.

Art. 8

1. La valutazione dell'attività dei Dirigenti è di competenza del Direttore Amministrativo che predisponde al riguardo una relazione da sottoporre al Nucleo di Valutazione e al Consiglio di Amministrazione.
- 2.1 Dirigenti, al termine di ogni anno solare, predispongono per il Direttore Amministrativo, una relazione sull'attività svolta. La valutazione delle posizioni del Dirigente, di norma, non deve essere effettuata sui singoli atti della gestione amministrativa, ma sui risultati conseguiti, in base ai programmi ed al livello di raggiungimento degli obiettivi propri degli uffici assegnati a ciascuno, con determinazione dei tempi di attuazione e delle risorse umane attribuite e delle modalità di esecuzione.
3. L'attribuzione al Dirigente della retribuzione di risultato dovrà tenere conto anche dell'impegno profuso e della capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio, contemperando i diversi problemi.

Art. 9

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente stralcio di Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni e nel C.C.N.L. relativo all'Area della Dirigenza Universitaria.
2. Il presente stralcio di Regolamento sarà integrato e completato a seguito dell'approvazione, della ristrutturazione degli uffici dell'Amministrazione Universitaria.